

DELIBERA N. 58/22/CONS

**PROROGA DEL PROCEDIMENTO CONCERNENTE “SERVIZIO
UNIVERSALE IN MATERIA DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA:
APPLICABILITÀ DEL MECCANISMO DI RIPARTIZIONE E VALUTAZIONE
DEL COSTO NETTO DEL SERVIZIO UNIVERSALE PER GLI ANNI 2010,
2011, 2012 e 2013”**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 24 febbraio 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce *il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*”;

VISTA la delibera n. 63/16/CONS, dell’11 febbraio 2016, recante “*Aggiudicazione definitiva in favore della società BDO Italia S.p.A. della gara a procedura aperta in ambito europeo per l’affidamento dell’incarico relativo al controllo del calcolo del costo netto sostenuto dal soggetto incaricato di fornire il servizio universale per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013*” con la quale è stato affidato alla società BDO Italia S.p.A. (di seguito anche “BDO”) l’incarico di revisione del costo netto per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013;

VISTA la delibera n. 88/18/CIR, del 28 maggio 2018, recante “*Servizio universale in materia di servizi di comunicazione elettronica: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per gli anni 2008 e 2009*”;

VISTE le trasmissioni all’Autorità da parte di Telecom Italia S.p.A. delle proprie valutazioni del costo netto derivante dagli obblighi di servizio universale rispettivamente

per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 effettuate, da ultimo, in data 4 dicembre 2019, 25 marzo 2020, 30 giugno 2020, 18 dicembre 2020;

VISTE le relazioni finali di BDO Italia S.p.A., concernenti la verifica del costo netto e la stima dei benefici indiretti del servizio universale, distintamente per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013, acquisite dall'Autorità, rispettivamente, in data 13 marzo 2020, in data 16 giugno 2020, 1° ottobre 2020 e 18 marzo 2021;

VISTA la risposta di TIM, del 7 maggio 2021, alle richieste di chiarimento dell'Autorità di cui alla nota del 19 aprile 2021;

VISTA la comunicazione di BDO del 29 giugno 2021 con la quale, alla luce dei chiarimenti di TIM di cui alla nota del 7 maggio 2021, quest'ultima ha ritenuto necessario rideterminarsi sul costo netto di alcune annualità tra quelle verificate, limitatamente alle voci ammortamenti/capitale medio per attacco utente e perdite per furti e ammanchi della voce Telefonia Pubblica;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*” e, in particolare, l’art. 11, comma 1, lett. d);

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 413/21/CONS;

VISTA la delibera n. 92/21/CIR, del 29 luglio 2021, recante «*Avvio del procedimento istruttorio e della consultazione pubblica concernente “servizio universale in materia di comunicazione elettronica: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto del servizio universale per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013”*»;

VISTE le istanze di audizione pervenute, nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 92/21/CIR, da parte delle società Fastweb S.p.A., Vodafone Italia

S.p.A., Wind Tre S.p.A. e Telecom Italia S.p.A., BT Italia S.p.A., Colt Technology Services S.p.A.;

SENTITE, in data 30 novembre 2021, la società Telecom Italia S.p.A., la società Fastweb S.p.A. e la società Vodafone Italia S.p.A., disgiuntamente;

SENTITE, in data 1° dicembre 2021, la società BT Italia S.p.A. e la società Wind Tre S.p.A., disgiuntamente;

VISTE le osservazioni ed i contributi prodotti nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera 92/21/CIR singolarmente dalle società BT Italia S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., TIM S.p.A., Wind Tre S.p.A., Fastweb S.p.A., Postepay S.p.A., Colt Technology Services S.p.A.;

VISTA la comunicazione di BDO del 8 febbraio 2022 con la quale il revisore ha integrato le proprie valutazioni riportate nelle Relazioni sul Servizio Universale sul costo netto già prodotte, alla luce delle tematiche emerse nel corso delle audizioni e a fronte delle quali l'Autorità ha ritenuto necessario acquisire un supplemento di analisi metodologico/contabile;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 34, comma 2-bis, del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, le competenze assegnate alla Commissione per le infrastrutture e le reti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;

RILEVATA la necessità di disporre, alla luce della complessità delle tematiche sollevate dal mercato nel corso della consultazione pubblica e degli approfondimenti ritenuti necessari, di un periodo ulteriore di 60 giorni per la conclusione del procedimento istruttorio rispetto ai termini stabiliti dalla delibera n. 92/21/CIR;

RILEVATA altresì, la necessità di sostituire il Responsabile del procedimento istruttorio, dott.ssa Raffaella Sibilla;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo unico

1. Il termine di conclusione del procedimento istruttorio di cui all'art. 1, comma 3, della delibera n. 92/21/CIR, è prorogato di sessanta giorni.

2. La responsabilità del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 92/21/CIR è assegnata all'Ing. Luciano Landi della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 24 febbraio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba